



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 86/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELEMONTEGIOVE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “LAZIO TV”) PER LA VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 36-BIS, COMMA 1, LETT. A), 37, COMMA 1, E 38, COMMA 9,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1, 2 E 4, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 15/2018 - PROC. 16/19/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 aprile 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge statutaria n. 1 dell’11 novembre 2004, recante “*Nuovo statuto della regione Lazio*”;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13, recante “*Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione*”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2 novembre 2016, n. 87;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lazio, nell'ambito dei controlli svolti sull'attività di monitoraggio televisivo delegata da questa Autorità, con nota del 3 settembre 2018, ha richiesto alla società Telemontegiove S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "*Lazio TV*", copia della registrazione dei programmi trasmessi nella settimana dal 6 al 12 agosto 2018. La società ha consegnato quanto richiesto in data 18 settembre 2018.

La società Osservatorio di Pavia, incaricata dell'analisi della programmazione, ha rilevato il superamento dei valori di affollamento orario e l'assenza di segnalazione per alcune comunicazioni commerciali e, con nota del 12 novembre 2018, ha inviato le risultanze al suddetto CO.RE.COM.

Il CO.RE.COM., accertata una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, ha contestato alla società Telemontegiove S.r.l., con sede legale in viale delle Industrie, n. 52, 04019 Terracina (LT), fornitore del servizio di media audiovisivo "*Lazio TV*", con atto n. CONT. 15/18, adottato il 16 novembre 2018, e notificato il 19 novembre 2018:

- la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, per il superamento dei limiti di affollamento orario, nelle giornate:
 - 6 agosto 2018, dalle ore 00:00 alle ore 01:00, pari al 28,6%; dalle ore 06:00 alle ore 07:00 pari al 32,9%; dalle ore 07:00 alle ore 08:00 pari al 45,7%; dalle ore 20:00 alle ore 21:00 pari al 36,9%;
 - 7 agosto 2018, dalle ore 06:00 alle ore 07:00 pari al 33,8%; dalle ore 07:00 alle ore 08:00 pari al 41,7%; dalle ore 13:00 alle ore 14:00 pari al 30,1%;
 - 8 agosto 2018, dalle ore 06:00 alle ore 07:00 pari al 34,4%; dalle ore 07:00 alle ore 08:00 pari al 45,2%; dalle ore 20:00 alle ore 21:00 pari al 29,8%; dalle ore 23:00 alle ore 24:00 pari al 29,1%;
 - 9 agosto 2018, dalle ore 06:00 alle ore 07:00 pari al 30,8%; dalle ore 07:00 alle ore 08:00 pari al 48,4%; dalle ore 08:00 alle ore 09:00 pari al 30%; dalle ore 13:00 alle ore 14:00 pari al 30,3%;
 - 10 agosto 2018, dalle ore 06:00 alle ore 07:00 pari al 33,6%; dalle ore 07:00 alle ore 08:00 pari al 43,2%;
 - 11 agosto 2018, dalle ore 06:00 alle ore 07:00 pari al 40,2%; dalle ore 07:00 alle ore 08:00 pari al 41,6%;
 - 12 agosto 2019, dalle ore 06:00 alle ore 07:00 pari al 32,9%; dalle ore 07:00 alle ore 08:00 pari al 45,3%; dalle ore 20:00 alle ore 21:00 pari al 31,8%;
- la violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP, per la trasmissione durante il notiziario "*Lazio TG*", il 12 agosto 2018 alle ore 19:51:34, di un servizio giornalistico sulla manifestazione musicale in cartellone a Terracina,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

delle scritte *Old Wild West* e *Taccarella Pinsa e Pizza*, che pubblicizzano i due locali nei quali è prevista l'esibizione del cantante Moreno, in sovrimpressione sullo schermo televisivo con gli indirizzi letti dalla voce fuori campo e le immagini dei due locali; oltre alla dichiarazione del giornalista del TG, a fine servizio, che ribadisce: *<ci saremo anche noi, alle 23:00, dopo il concerto, Old Wild West e Taccarella Pinsa e Pizza in piazza Gregorio Antonelli>*.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato scritti difensivi, in data 18 dicembre 2018, nei quali ha dichiarato che l'apposizione delle scritte *Pubblicità* e *Televendita* deve avvenire nella trasmissione di comunicazioni commerciali. Nel caso oggetto di contestazione, all'interno di un servizio giornalistico, durante il notiziario, è stata annunciata la notizia del concerto del cantante Moreno, nome abbastanza conosciuto a livello nazionale tra i giovani e i cultori del genere rap, concerto sponsorizzato dai due locali *Old Wild West* e *Taccarella Pinsa e Pizza*, i cui nomi sono comparsi, in sovrimpressione, insieme all'indirizzo letto da una voce fuori campo, per la durata di dieci secondi.

La società ribadisce che la menzione e le immagini dei due locali sono state trasmesse al solo scopo informativo e non pubblicitario; sono state diffuse all'interno del notiziario al solo scopo di annunciare l'esibizione del cantante, non avendo peraltro trasmesso né commenti né indicazioni del settore merceologico dei due locali, né il numero telefonico.

In merito all'affollamento pubblicitario, la parte evidenzia che, nella settimana, sono stati superati i valori sempre nelle stesse fasce orarie, che sono quelle particolarmente richieste dalle varie società per la trasmissione delle proprie comunicazioni commerciali, ribadendo che i valori di affollamento giornaliero trasmessi sono sempre stati conformi. La società dichiara inoltre che: *<deve destreggiarsi quotidianamente per la ricerca spasmodica di clienti interessati a qualsiasi forma pubblicitaria>*, nel rispetto degli adempimenti normativi e al fine anche di retribuire il personale impiegato nell'attività televisiva.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Lazio, in esito all'istruttoria condotta, con nota prot. n. 38691 del 30 gennaio 2019, ha inviato, insieme alla documentazione istruttoria, la delibera n. DL/1/2019 nella quale ha proposto a questa Autorità di comminare la sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Telemontegiove S.r.l. per il superamento dei limiti di affollamento orario nella settimana dal 6 al 12 agosto 2018, in violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e per aver trasmesso immagini e comunicazioni promozionali all'interno del notiziario prive di segnalazione, in violazione dell'art. 36-bis, comma 1, lett. a), e art 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP.

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria conferma quanto contenuto nella contestazione: ritiene di non poter accogliere le giustificazioni della



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

parte che sostiene che, nonostante i valori di affollamento orario siano stati superiori a quelli previsti, tuttavia l'affollamento giornaliero risulta conforme alla norma, in quanto l'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 prevede limitazioni sia nell'affollamento giornaliero che in quello orario, i cui valori non risultano essere stati rispettati.

In merito al servizio giornalistico, trasmesso il giorno 12 agosto 2018, all'interno del notiziario, che ha fornito informazioni sulla manifestazione canora a Terracina con ospite il cantante Moreno, si rileva che la comparsa delle scritte e delle immagini dei locali *Old Wild West* e *Taccarella Pinsa e Pizza*, sponsor della manifestazione, irrilevante a fini informativi, sia avvenuta con scopi promozionali, così come la dichiarazione finale del giornalista televisivo: *<ci saremo anche noi, alle 23:00, dopo il concerto, Old Wild West e Taccarella Pinsa e Pizza in piazza Gregorio Antonelli>*, che è un chiaro invito, rivolto ai telespettatori, alla partecipazione nei locali indicati, in violazione degli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, in accordo con quanto proposto dal CO.RE.COM. Lazio, si conferma la violazione dell'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 per il superamento dei valori di affollamento orario contestati e l'assenza di segnalazione per la trasmissione di comunicazioni commerciali, in violazione degli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale, pari a euro 2.066,00 (duemila-sessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, in forza dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di trasmissione di comunicazioni commerciali e affollamento pubblicitario orario, deve ritenersi di media entità in considerazione degli episodi rilevati nel corso della giornata televisiva.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotato di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta un conto economico per l'anno 2017 in positivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra determinata;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 14.462,00, (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate in cui sono stati rilevati gli episodi di violazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nella settimana sottoposta a monitoraggio (6-12 agosto 2018) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telemontegiove S.r.l., cod. fisc. 00296670599, con sede legale in viale delle Industrie n. 52, 04019 Terracina (LT), fornitore del servizio di media audiovisivo "*Lazio TV*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 14.462,00, (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e degli artt. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di 14.462,00, (quattordicimilaquattrocentosessantadue/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 e degli art. 36-bis, comma 1, lett. a), e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, commi 1, 2 e 4, della delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 86/19/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 86/19/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 5 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi